

— Le ferie sono irrinunciabili.

— Per le ferie verrà istituito presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalità di quello prescritto per il lavoro straordinario.

*Chiarimenti a verbale.*

— Il suddetto accordo si considera integralmente come facente parte del Contratto Nazionale di Lavoro per i Lavoratori del Commercio in discussione. Si conviene però che esso è reso immediatamente operativo.

— Si conviene altresì che il decorso delle ferie resta interrotto per il caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopravvenga una malattia denunciata e riconosciuta.

— Per le agenzie di viaggio e turismo il periodo di godimento delle ferie è fissato dalle aziende anche in epoca diversa da quella pattuita ».

L'anno 1948 il giorno 1° luglio;

7.

**ACCORDO DEL 1° LUGLIO 1948  
SULLA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**

L'anno 1948 il giorno 1° luglio:

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO E AFFINI:

si conviene che a decorrere dal 16 dicembre 1947 sulle paghe tabellari vigenti alla data dell'8 dicembre 1947 si applicheranno le sottocitate percentuali di rivalutazione:

CATEGORIA A)

Personale con mansioni di carattere direttivo escluse quelle di cui all'art. 6 e 24 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130 . . . . . 28%

CATEGORIA B)

Capi ufficio, capi di speciali servizi tecnici ed amministrativi, ispettori, capi reparto con responsabilità tecniche ed amministrative con almeno tre impiegati alle dipendenze, capi contabili, cassieri principali che sovrintendono almeno tre casse, capi vetrinisti . . . . . 18%

Vice capo reparto, vice ispettore, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa con almeno tre impiegati o magazzinieri alle dipendenze, interpreti, corrispondenti in lingue estere . . . . . 15%

Gestori e gerenti di negozio . . . . . 15%

Vetrinisti, contabili, corrispondenti ed altro personale con mansioni analoghe di concetto . . . . . 10%

CATEGORIA C)

Personale con mansioni di grado comune:

Contabile d'ordine, cassiere, commesso vetrinista, commesso di vendita	8%
Stenodattilografi . . . . .	7%
Commessi di magazzino, magazzinieri . . . . .	5%
Aiuto contabile, personale ausiliario di cassa e di controllo, campionari, ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune . . . . .	4%
Aiuto commessi . . . . .	3%

CATEGORIE D) E) F)

Capi operai e capi reparto . . . . .	5%
Operai specializzati . . . . .	4%
Operai comuni e qualificati . . . . .	3%

In caso di omissioni nell'elencazione suddetta si procederà per analogia.

Nelle province ove dall'8 dicembre 1947 si è proceduto alla stipulazione di accordi provinciali e di aumenti salariali, concessione di acconti mensili, una tantum, anticipazioni etc., in ordine alla rivalutazione, si procederà ad effettuare i conguagli in più o in meno, facendo in modo che le paghe tabellari vigenti nelle province all'8 dicembre 1947 non subiscano altro aumento o rivalutazione, aggiornamento etc., oltre a quella disciplinata dal presente accordo.

Le parti convengono che i contratti stipulati in sede provinciale a Parma, Genova, Ferrara e Reggio Emilia nel periodo che va dall'8 dicembre 1947 ad oggi rimangono momentaneamente inalterati e che la discussione sulla forma e sul merito di essi sarà oggetto di trattative alla ripresa dei negoziati per il proseguimento della discussione del contratto normativo nazionale che riprenderà il 12 luglio 1948.

Il contratto 19 dicembre 1947, intervenuto tra la Camera Confederale del Lavoro di Torino e l'Associazione dei Commercianti nella provincia di Torino, per quanto rifletterà rivalutazione delle categorie, rimane integralmente in vigore.

Le parti contraenti concordano di procedere in sede di stipulazione dell'accordo normativo nazionale al riordinamento ed al raggruppamento delle categorie merceologiche, nonché alla classificazione del personale al fine di prendere in esame ed attuare definitivamente la rivalutazione fissandone altresì, di comune intesa, la misura e le modalità con riferimento in linea di massima, alle paghe tabellari del 1940.

Per l'attuazione di quanto convenuto e sopra specificato si procederà alla nomina di una commissione, composta di quattro membri due per parte, la quale dovrà sottoporre alle due commissioni incaricate delle trattative per la stipulazione dell'accordo nazionale normativo il risultato dei propri lavori per l'esame ed approvazione.

Si conviene, inoltre, che la ripresa delle trattative per la rivalutazione avrà luogo entro il 12 luglio 1948, alle ore 10.

La definitiva stipulazione dell'accordo relativo alla rivalutazione delle categorie non avrà decorrenza retroattiva e quindi sarà operativa dal giorno in cui sarà stipulato.